CONTI CONSUNTIVI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO, DELL'AZIENDA AUTONOMA PER LE POSTE E I TELEGRAFI E DI QUELLA PER I SERVIZI TELEFONICI DI STATO, PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1927-28

Art. 13

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, accertate nell'esercizio finanziario 1927-28 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio medesimo, in... L. 208.859.480,60 delle quali furono riscosse... » 94.599.098,12 e rimasero da riscuotere... L. 114.260.382,48

Versione in vigore dal 19 aprile 1931, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Conti consuntivi dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dell'Azienda autonoma per le poste e i telegrafi e di quella per i servizi telefonici di Stato, per l'esercizio finanziario 1927-28
Estremi	Legge 23 marzo 1931, n. 258
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/conti-consuntivi-dell-amministrazione-delle-ferrovie-dello-stato-dell-1931/art-13/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it